

**ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE
DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO A DISTANZA DEI GIOCHI
PUBBLICI DENOMINATI LOTTERIE NAZIONALI AD ESTRAZIONE ISTANTANEA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 22, DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N.88.**

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, AAMS, con sede in Roma, via della Luce, 34/a bis nella persona di Elisabetta Poso, dirigente dell'Ufficio 16° Lotto e Lotterie

E

la società Lotterie Nazionali S.r.l., con sede in Roma, Viale del Campo Boario 56/D, nella persona di Marzia Mastrogiacono, in qualità di Amministratore Delegato

CONCORDANO CHE

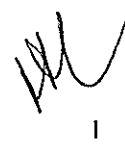
salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato a fianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante del presente **atto integrativo della convenzione** del 05 agosto 2010, come successivamente modificata ed integrata, di seguito **Convenzione**

PREMESSO CHE

con decreto direttoriale di AAMS 8 febbraio 2011 prot. N. 2011/190/CGV, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 56 del 9 marzo 2011, è stato fissato alla stessa data del 9 marzo 2011 il termine a partire dal quale i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera b), della legge 7 luglio 2009 n. 88, che hanno presentato apposita richiesta ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del citato decreto direttoriale, a pena di decadenza della precedente autorizzazione alla **raccolta a distanza**, sottoscrivono l'atto di integrazione della **Convenzione** accessiva alla **concessione**;

in linea con quanto stabilito dal citato comma, e fermo restando quanto stabilito al successivo comma 14, il **concessionario** Lotterie nazionali s.r.l. ha presentato richiesta ai fini dell'integrazione della **Convenzione** accessiva alla **concessione** per l'esercizio dei **giochi pubblici** denominati **lotterie nazionali ad estrazione istantanea**, stipulata il 5 agosto 2010;

AAMS ha constatato la correttezza e la completezza della documentazione presentata dal concessionario ed ha accertato la regolarità e la congruità dell'adeguamento dei sistemi, delle procedure organizzative e delle attività alle disposizioni previste nel decreto direttoriale di AAMS 8 febbraio 2011 prot. 2011/190/CGV e nei documenti di cui all'art. 1, con specifico riferimento alle peculiarità dei **giochi pubblici** oggetto di **concessione**.

 
1

CAPO I

PREMESSE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1

Valenza delle premesse e degli altri documenti

1. Le premesse, le **regole amministrative**, la **procedura di integrazione della Convenzione**, le **regole tecniche**, la **carta dei servizi**, con specifico riferimento alle peculiarità dei **giochi pubblici** oggetto di **concessione**, costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante dell'atto integrativo e dei relativi allegati.

Articolo 2

Oggetto

1. L'**atto integrativo** ha per oggetto le attività e le funzioni per l'esercizio tramite **raccolta a distanza**, con esclusione di raccolta presso luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica, dei **giochi pubblici** già oggetto della **concessione** in essere assegnata al concessionario stesso.
2. **AAMS**, con riferimento agli andamenti della raccolta di gioco, può sospendere previo preavviso di 60 giorni, a suo insindacabile giudizio e senza alcun indennizzo per il concessionario, in qualsiasi momento del periodo di validità ed efficacia della **concessione**, l'esercizio a distanza dei giochi oggetto della **concessione**.




Articolo 3

Integrazioni

1. Le disposizioni del presente **atto integrativo** sostituiscono quelle in materia di **raccolta a distanza dei giochi pubblici** denominati **lotterie nazionali ad estrazione istantanea** previste dalla **Convenzione di concessione** in essere, qualora risultino in contrasto con esse.
2. Il **concessionario** si impegna sin d'ora ad accettare di apportare, nel periodo di validità della **concessione**, ove applicabili ai giochi pubblici a distanza oggetto della concessione, variazioni alle attività indicate nell'atto integrativo e nelle **regole tecniche**, che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative ovvero a seguito di provvedimenti di AAMS adottati ai sensi dell'articolo 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88.
3. Per le motivazioni di cui al comma 2, le eventuali modifiche od integrazioni della **concessione** sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle **parti**, costituisce elemento integrante dell'atto integrativo.

Articolo 4

Durata

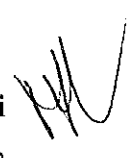
1. Il presente **atto integrativo** ha efficacia fino alla data di scadenza della **concessione** in essere, integrata mediante il presente atto.

CAPO II

OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Articolo 5

Obblighi generali del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto ad esercitare le attività e le funzioni affidate in **concessione** nel rispetto delle prescrizioni indicate nella **Convenzione** e nel presente **atto integrativo**, e garantendo i livelli di servizio previsti nell'Allegato 1 al presente atto, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 
2. Il **concessionario**, relativamente all'esercizio ed alla **raccolta a distanza dei giochi pubblici** di cui all'art. 2, oltre ad osservare le prescrizioni previste nella **Convenzione**, 

nonché nel presente **atto integrativo**, nelle **regole amministrative**, nella **procedura di integrazione della Convenzione** e nelle **regole tecniche**, con specifico riferimento alle peculiarità dei **giochi pubblici** oggetto di **concessione** ed al regolamento del 17 maggio 2011 recante “Caratteristiche tecniche per la raccolta delle **lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza**”, è tenuto anche a:

- a) osservare gli impegni ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa ai **giochi pubblici** oggetto della **concessione**;
- b) osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia;
- c) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, alle condizioni generali di offerta contenute nello schema di **contratto di conto di gioco**, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, legale e responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di **AAMS**;
- d) rispettare le disposizioni stabilite da **AAMS** in merito all'utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile” e di eventuali sue evoluzioni;
- e) comunicare preventivamente ad **AAMS** le iniziative e le campagne pubblicitarie di livello nazionale, organizzate dal **concessionario** stesso, anche al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da **AAMS**;
- f) svolgere l'eventuale attività di **commercializzazione** esclusivamente mediante il/i canale/i prescelto/i;
- g) osservare e/o far rispettare, nell'eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di **Convenzione**, dei relativi contratti di **conto di gioco** e di rivendita della **carta di ricarica** qualora il **concessionario** sia titolare di **conti di gioco**, il divieto di intermediazione per la **raccolta del gioco a distanza**, nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica;
- h) rispettare le disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- i) rispettare, a pena di decadenza, le disposizioni della normativa antiriciclaggio, adempiere agli obblighi relativi e porre in essere tutte le misure da essa prescritte, anche mediante redazione di apposita relazione periodica;

il **monopolio di stato** **adottare** e diffondere la **carta dei servizi** per il gioco a distanza, nel rispetto degli standard minimi previsti dalla **carta dei servizi** emanata da AAMS.

Articolo 6

Divieto di cessione e obbligo di comunicazione della variazione della composizione societaria

1. E' vietata la cessione parziale dell'oggetto dell'atto integrativo, permane, inoltre, il divieto di cessione previsto all'art. 6 della **Convenzione**.
2. Il **concessionario** si impegna a comunicare preventivamente ad AAMS ogni variazione della propria forma giuridica nonché della propria composizione societaria eccedente il 5% rispetto a quella comunicata all'atto della sottoscrizione dell'atto integrativo, con la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187.

Articolo 7

Obblighi di persistenza dei requisiti e delle condizioni per l'accesso alla concessione

1. Il **concessionario** è tenuto espressamente:
 - a) a conservare per l'intera durata della **concessione** la forma giuridica della società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;
 - b) alla permanenza del possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei rappresentanti dei requisiti previsti per i medesimi soggetti all'atto della sottoscrizione dell'atto integrativo;
 - c) alla permanenza del **sistema di elaborazione** in uno degli Stati dello Spazio economico europeo.

A handwritten signature in black ink, located in the lower right area of the page.A second handwritten signature in black ink, located below the first one in the lower right area of the page.

Articolo 8

Obblighi di trattamento del personale dipendente

1. Trova applicazione quanto previsto all'articolo 9 della **Convenzione**.

Articolo 9

Responsabilità esclusiva del concessionario

1. Quanto previsto all'articolo 10 della **Convenzione** si applica anche agli obblighi del **concessionario** derivanti dal presente **atto integrativo**.

Articolo 10

Responsabilità economica del concessionario

1. Trova applicazione quanto previsto all'articolo 11 della **Convenzione**.
2. Il concessionario, inoltre, si fa carico di tutte le spese ed oneri inerenti o connessi alle attività oggetto dell'**atto integrativo**, anche di natura fiscale, compresi:
 - a) i compensi riconosciuti a qualsiasi soggetto terzo;
 - b) gli oneri di registrazione del presente **atto integrativo**;
 - c) tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle regole di sicurezza, riservatezza e correttezza descritte nelle **regole tecniche** e nei relativi allegati, nonché nei provvedimenti che disciplinano ciascuno dei **giochi pubblici**, con specifico riferimento alle peculiarità dei **giochi pubblici** oggetto di **concessione**.

Articolo 11

Responsabilità finanziaria del concessionario

1. Trova applicazione quanto previsto all'articolo 12 della **Convenzione**.
2. Il **concessionario**, inoltre, è tenuto a versare le somme dovute in applicazione dell'**atto integrativo** e dei provvedimenti che disciplinano i **giochi pubblici**, secondo le modalità ed i tempi previsti.



Articolo 12

Obblighi relativi alla proprietà intellettuale

1. Il **concessionario** è tenuto a manlevare ed a tenere indenne **AAMS** da tutte le rivendicazione, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, anche nel caso in cui il **concessionario** usi marchi, progetti di gioco, dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano già ottenuto la privativa.
2. Qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d'autore e diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d'ingegno, si addivenga ad un'azione giudiziale o stragiudiziale, il **concessionario** si obbliga a prestare il proprio incondizionato assenso per l'estromissione di **AAMS** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108 del codice di procedura civile.
3. Ciascuna **parte** darà all'altra immediato avviso scritto qualora siano intentate le azioni legali di cui al presente articolo.
4. Sono a carico del **concessionario**, in ogni caso, tutti i costi sostenuti ai fini della tutela e della difesa di **AAMS** nei procedimenti promossi nei confronti di **AAMS** stessa, in ogni grado di giudizio, per presunte violazioni della normativa in materia di privativa industriale.
5. Il **concessionario** si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare **AAMS** da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
 - a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo;
 - b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.



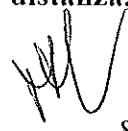
Capo III

ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI

Articolo 13

Obblighi del concessionario e verifica tecnico-funzionale

1. Il **concessionario** si impegna espressamente a proseguire la raccolta dei **giochi pubblici** denominati **lotterie nazionali ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza**, già offerti in virtù della **concessione** in essere.
2. L'interruzione della raccolta a distanza dei **giochi pubblici** già offerti precedentemente alla sottoscrizione del presente **atto integrativo** determina l'applicazione della penale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), nel limite massimo di 180 giorni.
3. La raccolta è effettuata attraverso la **rete di gioco a distanza** in conformità al decreto direttoriale di AAMS 8 febbraio 2011 prot. n. 2011/190/CGV, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed in coerenza con i requisiti e le specifiche tecniche di cui al decreto direttoriale prot. n. 2011/17476/Giochi Ltt del 17 maggio 2011 e alle **regole amministrative**, alle **regole tecniche** e alla procedura di integrazione della **Convenzione**, con specifico riferimento alle peculiarità dei **giochi pubblici** oggetto di **concessione**.
4. La prosecuzione della **raccolta a distanza** è subordinata all'adeguamento della **rete telematica** da parte del **concessionario**, in conformità con quanto previsto dalle **regole tecniche** ed all'esito positivo della verifica tecnico-funzionale, ai sensi dei successivi commi dal 5 al 7.
5. AAMS effettua la verifica tecnico-funzionale a seguito della comunicazione dell'adeguamento da parte del **concessionario** della **rete telematica** stessa.
6. La data della verifica tecnico-funzionale è comunicata da AAMS al **concessionario** con almeno cinque giorni di anticipo. La verifica tecnico-funzionale si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica e, in caso di riscontrate difformità, AAMS definisce, previo contraddittorio con il **concessionario**, gli interventi che quest'ultimo è tenuto ad effettuare per superare tali difformità, nonché la data della successiva e definitiva verifica tecnico-funzionale.
7. AAMS può effettuare ulteriori verifiche tecnico-funzionali della **rete di gioco a distanza**, nel caso di adeguamenti tecnologici e di **manutenzioni straordinarie**.



Nell'ipotesi in cui si avvalga, per lo svolgimento delle proprie attività e funzioni, di soggetti terzi, il **concessionario** risponde, in via esclusiva, nei confronti di **AAMS** e dei giocatori, dei servizi resi a tal fine dai terzi stessi per suo conto.

9. Il **concessionario** si impegna a garantire il regolare esercizio dei **giochi pubblici** denominati **lotterie nazionali ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza** dei quali ha avviato, previa autorizzazione di **AAMS**, la raccolta attraverso la conduzione della rete del gioco a distanza, secondo i livelli di servizio previsti dall'Allegato 1 al presente atto e dagli standard di qualità fissati dalla **carta dei servizi** per il gioco a distanza adottata da **AAMS**. La sospensione non autorizzata della raccolta dei **giochi pubblici** denominati **lotterie nazionali ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza**, comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 18, comma 2, lettera a), oltre l'applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, di altre sanzioni previste dall'atto integrativo ovvero da altre norme. Nel caso in cui detta sospensione non autorizzata avvenga per più di trenta giorni consecutivi o per nove mesi non consecutivi nel corso del periodo di efficacia della **concessione**, **AAMS** ha la facoltà di avviare il procedimento di decadenza dalla **concessione**.
10. Il **concessionario** si impegna a garantire per tutta la durata della **concessione** la piena conformità della rete del gioco a distanza e dei **dispositivi tecnologici** agli adeguamenti tecnologici disposti ed introdotti da **AAMS**.
11. Il **concessionario** si impegna, altresì, espressamente a garantire per tutta la durata della **concessione** l'implementazione delle innovazioni disposte da **AAMS** relative ai **giochi pubblici** oggetto di **concessione**.
12. Il **concessionario** trasmette ad **AAMS**, in via telematica e continuativa, tutte le ulteriori informazioni residenti presso il proprio **sistema di elaborazione** secondo le modalità ed i tempi previsti dalle **regole tecniche**, con specifico riferimento alle peculiarità dei **giochi pubblici** oggetto di **concessione**.
13. Il **concessionario** fornisce ad **AAMS**, in via telematica e continuativa, nei modi e nei tempi definiti da **AAMS**, tutte le ulteriori informazioni richieste dalla stessa in ordine all'andamento dei **giochi pubblici** denominati **lotterie nazionali ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza**.
14. Il **concessionario** si impegna a coordinare le proprie iniziative di informazione e comunicazione con i piani di informazione e comunicazione definiti da **AAMS**, ed a rispettare le direttive impartite da **AAMS** in materia.

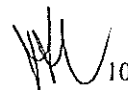


9

Articolo 14

Obblighi del concessionario relativamente all'esercizio della raccolta a distanza dei giochi pubblici

1. Il **concessionario** si impegna espressamente:
 - a) a dare dimostrazione in qualunque momento del periodo di validità della **concessione**, su richiesta di **AAMS**, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7;
 - b) a comunicare tempestivamente ad **AAMS** ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui all'articolo 7;
 - c) a consentire, successivamente all'adozione degli appositi provvedimenti di **AAMS** e con le modalità in essi stabilite, l'accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del **concessionario** stesso e di ogni altro sito web e canale a distanza eventualmente utilizzati per l'offerta di **giochi pubblici** esclusivamente a seguito dell'avvenuta **sub-registrazione** telematica da parte del **sistema centrale** di **AAMS**, alla quale è subordinato l'accesso al gioco da parte del giocatore;
 - d) a comunicare ad **AAMS**, con le modalità definite dalla stessa, tutti i canali di raccolta utilizzati, anche ai fini della pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale di **AAMS**;
 - e) ad escludere i consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui all'articolo 2 attraverso siti diversi da quelli gestiti dal **concessionario** in aderenza a quanto previsto dalla **concessione**, ancorché gestiti dallo stesso concessionario direttamente o attraverso società controllanti, controllate o collegate;
 - f) ad adottare ovvero mettere a disposizione strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione, impedendo l'accesso ai giochi da parte dei giocatori che non hanno scelto un limite di deposito per periodo temporale, ovvero per l'autoesclusione dal gioco, qualora il **concessionario** sia titolare dei conti di gioco;
 - g) ad adottare misure, strumenti ed accorgimenti che assicurano l'esclusione dall'accesso al gioco da parte dei minori, nonché ad esporre il relativo divieto in modo visibile in tutti gli ambienti virtuali che consentono l'accesso ai giochi del **concessionario**;
 - h) a promuovere comportamenti responsabili di gioco ed a vigilare sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché a promuovere ed adottare le misure a tutela del consumatore previste



10

dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni;

- i) ad utilizzare, anche per ciascun **conto di gioco** già in essere alla data di sottoscrizione del presente **atto integrativo**, uno schema di **contratto di conto di gioco** per l'esercizio del gioco a distanza conforme all'allegato all'atto integrativo della **Convenzione** (Allegato 2), da stipulare con il giocatore per l'esercizio della **raccolta a distanza** del gioco e ad attenersi alle relative clausole, qualora il **concessionario** sia titolare dei conti di gioco. Qualora, il **concessionario** si avvalga, invece, dell'utilizzo del sistema dei **conti di gioco** attivato e condotto da altro soggetto, il **concessionario** dovrà garantire che il rapporto relativo a ciascun **conto di gioco** appartenente al predetto sistema e gestito in suo nome e per suo conto, anche già in essere alla data di sottoscrizione del presente **atto integrativo**, sia regolato da uno schema di **contratto di conto di gioco** per l'esercizio del gioco a distanza, preventivamente approvato da **AAMS**, conforme all'allegato all'atto integrativo della **Convenzione** (Allegato 2), con, in aggiunta, espressa indicazione di clausole inerenti le peculiarità della modalità sopra descritta.
- j) a consentire al giocatore la **ricarica del conto di gioco** mediante l'utilizzo di idonei strumenti di pagamento ovvero mediante **carte di ricarica** prepagate conformi alla normativa vigente, qualora il **concessionario** sia titolare dei conti di gioco;
- k) a trasmettere al **sistema centrale** di **AAMS** le informazioni anonime relative alle singole giocate e, con le modalità stabilite dagli appositi provvedimenti di **AAMS**, e, qualora il **concessionario** sia titolare dei conti di gioco, ai prelievi e ai versamenti effettuati su ciascun **conto di gioco**, ai relativi saldi nonché ai medesimi movimenti, relativamente ad attività di gioco effettuate mediante eventuali canali, che non prevedono la sub registrazione telematica da parte del **sistema centrale** di **AAMS**.
- l) a trasmettere ad **AAMS**, con le modalità dalla stessa definite e qualora il **concessionario** sia titolare dei conti di gioco, i dati personali presenti nel **contratto di conto di gioco**, prevedendo a tal fine in esso, il consenso del giocatore mediante opportuna clausola;
- m) a mettere a disposizione di **AAMS**, nei tempi e con le modalità indicate da **AAMS** stessa all'atto della sua richiesta, tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo da parte di **AAMS** o dei soggetti da essa incaricati;
- n) a consentire l'accesso di dipendenti o incaricati di **AAMS**, nei tempi e con le modalità indicati da **AAMS** stessa, nelle sedi del **concessionario** e per quanto concerne le **dotazioni tecnologiche** utilizzate anche nelle sedi dei fornitori terzi, ovunque ubicate nello Spazio economico europeo;
- o) qualora sia titolare dei conti di gioco, ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati

 11

intestati al concessionario per la custodia e la gestione delle somme giacenti sul **conto di gioco** di titolarità del giocatore, a comunicare ad **AAMS** le coordinate bancarie dei conti correnti medesimi, ad impiegare le somme esclusivamente a fronte di operazioni di addebito e di accredito del **conto di gioco** disposte espressamente dal giocatore ovvero a devolvere all'erario le somme giacenti su ciascun **conto di gioco** non movimentato per tre anni, ed a comunicare, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta di **AAMS**, le informazioni riguardanti la movimentazione ed il saldo dei conti correnti alla data indicata da **AAMS** stessa.

CAPO IV

REGOLAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO

Articolo 15

Garanzia

1. Il **concessionario** presta la garanzia in forma di cauzione, in numerario o in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione bancaria o assicurativa; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.
2. Costituisce oggetto della garanzia il corretto e completo adempimento degli obblighi relativi all'esercizio dei **giochi pubblici** denominati **lotterie nazionali ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza** e alla conduzione della rete di gioco a distanza. Tale garanzia, già prestata dal concessionario al momento della stipula della **concessione** ed integrata ai fini della sottoscrizione del **presente atto integrativo**, copre, tra l'altro, cumulativamente:
 - a) il tempestivo ed esatto versamento di qualsiasi provento stabilito dalla normativa in materia di **giochi pubblici** denominati **lotterie nazionali ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza** per tutta la durata della **concessione**;
 - b) la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in **concessione**, nonché l'assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte del **concessionario**.
3. La garanzia è stata prestata dal **concessionario** adeguando l'oggetto della garanzia già rilasciata ai sensi dell'art. 21 della **Convenzione**, nell'ambito del rapporto concessorio che dà titolo al presente **atto integrativo**, con efficacia fino alla data di adeguamento, prosecuzione, o rinnovo della stessa, prevista dal rapporto concessorio già in essere.

4. Al verificarsi della scadenza dell'adeguamento, della prosecuzione o del rinnovo di cui al comma 3, il **concessionario** presta nuova idonea garanzia secondo le modalità stabilite nell'art. 21 della **Convenzione**.

5. In caso di trasformazione della forma giuridica della società nel periodo di vigenza della **concessione**, il **concessionario** è tenuto a presentare nuovamente la garanzia.

Articolo 16

Aggio del concessionario

1. Trova applicazione quanto previsto all'art. 23 della **Convenzione**.

Articolo 17

Esercizio dei poteri di vigilanza, controllo ed ispezione

1. Fermo quanto previsto in relazione all'esercizio dei poteri di vigilanza, controllo ed ispezione nella **Convenzione**, **AAMS**, inoltre, attraverso propri incaricati può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del **concessionario** e, per quanto concerne le **dotazioni tecnologiche** utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi, ovunque ubicate nello Spazio economico europeo. Il **concessionario** si impegna a convenire con il fornitore terzo la possibilità di detti accessi. Il **concessionario** è tenuto a mettere a disposizione, nei termini fissati, tutte le informazioni ed i documenti richiesti da **AAMS**, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, i collaboratori del **concessionario** sono tenuti a prestare incondizionata assistenza agli incaricati di **AAMS**.
2. Il **concessionario** è tenuto a rimuovere, a proprie spese, le irregolarità che siano state riscontrate da **AAMS**, anche presso la sede dei fornitori terzi, entro i termini indicati da **AAMS** stessa all'atto del riscontro e, in ogni caso, in un periodo non superiore a trenta giorni dall'avvenuta contestazione.

Articolo 18

Penali

1. Fermo quanto previsto dalla **Convenzione** e dalle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 23, della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché i casi di decadenza dalla **concessione** previsti dal presente **atto integrativo**, **AAMS**, successivamente alla formale contestazione al

concessionario, può applicare, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, le penali previste dal comma 2. Le penali non esonerano il **concessionario** da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi né dall'ulteriore danno provocato agli interessi erariali.

2. Nel caso di inadempimento agli obblighi generali ed agli impegni relativi alle attività e funzioni oggetto della **concessione** di cui al presente **atto integrativo**, sono previste le seguenti penali:
 - a) per il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, è applicata una penale fino ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) per l'intera giornata, per ogni **punto di vendita a distanza**, fino a un massimo di 180 giorni. Per il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, da parte del punto di vendita diretta del **concessionario**, è applicata una penale fino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per l'intera giornata, fino ad un massimo di 180 giorni;
 - b) per il mancato rispetto dei livelli di servizio dettagliati nell'Allegato 1 del presente **atto integrativo**, è applicata una penale, per ciascuna inosservanza riscontrata, in relazione alla gravità ed alla durata della stessa. L'importo delle relative penali è riportato nel medesimo Allegato 1.
 - c) per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere f) e g), è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni irregolarità riscontrata in relazione alla gravità ed alla reiterazione della stessa.
3. Il **concessionario** è tenuto a versare le penali definite al comma 2 con le modalità indicate nel provvedimento di formale contestazione, di cui al comma 1.
4. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad AAMS a norma del presente **atto integrativo**, saranno altresì applicati gli interessi nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo versamento. Resta ferma l'applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi di spettanza erariale dovuti, delle sanzioni previste dalla disciplina vigente in materia.

Articolo 19

Obblighi in materia di trattamento dei dati personali. Designazione a Responsabile esterno del trattamento

Le attività oggetto del presente atto integrativo implicano, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive integrazioni e modificazioni il trattamento dei dati personali del **cliente**:

- a) da parte del **concessionario**, in qualità di titolare autonomo, relativamente a tutti gli aspetti connessi alla gestione delle attività di gioco (ivi inclusi gli obblighi di legge);
 - b) da parte di **AAMS**, in qualità di titolare autonomo, relativamente a tutti gli aspetti inerenti finalità istituzionali e di controllo pubblico che le competono. **AAMS**, nell'ambito della propria area di competenza, nomina, in maniera autonoma, So.Ge.I. Società Generale di Informatica, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali dei clienti che hanno stipulato il **contratto di conto di gioco** con il **concessionario**, qualora il **concessionario** sia titolare dei conti di gioco. Il **concessionario** non può, in nessun caso, nominare per suo conto So.Ge.I., Società Generale di Informatica come Responsabile esterno del trattamento dei dati dei clienti con i quali ha stipulato contratti di **conto di gioco**.
2. Qualora il **concessionario**, nel rispetto delle vigenti norme e delle direttive di **AAMS**, intenda trattare i dati personali del **cliente** per ulteriori e diverse finalità, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, profilazione e cessione dei dati del **cliente** a terzi, dovrà informare preventivamente il **cliente**, raccogliendone, ove necessario, il relativo esplicito consenso.
 3. Il **concessionario** si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne **AAMS** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, per le finalità di sua competenza, della normativa sul trattamento dei dati personali del **cliente** ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive integrazioni e modificazioni.

CAPO V

REVOCA E DECADENZA

Articolo 20

Revoca, sospensione e decadenza

1. **AAMS** può revocare la **concessione**, in ottemperanza alle prescrizioni dell'articolo 21 quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
2. **AAMS** può procedere alla sospensione cautelare della **concessione**, fino alla data in cui il **concessionario** non ottemperi alle prescrizioni comunicate da **AAMS**, fermo il procedimento di decadenza nel caso di perduranza dell'inadempimento oltre

- a) per mancata esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso siti diversi da quelli gestiti dal **concessionario** in aderenza a quanto previsto dalla **concessione**, ancorché gestiti dallo stesso **concessionario**, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;
- b) per mancata adozione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione e per l'autoesclusione dal gioco o per l'accesso dei minori al gioco, per mancata promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) per inadempimento degli obblighi di comunicazione, di trasmissione al **sistema centrale** di AAMS delle informazioni anonime relative alle singole giocate, e, qualora il **concessionario** sia titolare dei conti di gioco, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli **conti di gioco**, ai relativi saldi, nonché utilizzando **protocolli di comunicazione** stabiliti da AAMS, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la **sub-registrazione** da parte del **sistema centrale** di AAMS, fino alla data di effettiva comunicazione dei dati richiesti e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di AAMS;
- d) per inadempimento dell'obbligo di utilizzo dei conti correnti bancari e postali dedicati alla gestione delle somme giacenti sui conti di gioco di titolarità dei giocatori di cui all'articolo 14, lettera o), per un periodo di 15 giorni in caso di primo inadempimento e per un periodo di 30 giorni in caso di secondo inadempimento, qualora il **concessionario** sia titolare dei conti di gioco;
- e) per mancata messa a disposizione di AAMS, nei tempi e nelle modalità dalla stessa indicati, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'attività di vigilanza e controllo;
- f) qualora il **concessionario** sia titolare dei conti di gioco, per inosservanza delle disposizioni relative al **conto di gioco** di cui all'art. 24, comma 19, della legge n. 88 del 2009;
- g) per reiterata inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere f) e g), a fini cautelativi;
- h) per inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera j), nonché in caso di raggiungimento di un punteggio inferiore ai 50 punti, rispetto ai 100 iniziali, a seguito dell'applicazione delle penalità previste nella **carta dei servizi**; in via sperimentale ed in relazione all'attuazione delle disposizioni della **carta dei servizi**, la misura della sospensione non trova applicazione fino al 30 giugno 2012.

3. In aggiunta a quanto già previsto dall'art. 27 comma 2 della **Convenzione**, AAMS, avvia il procedimento di decadenza dalla **concessione**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 ed 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241, oltre che nei casi espressamente previsti dal presente **atto integrativo** e nella **Convenzione**, nei casi in cui:

- a) il **concessionario** non superi la verifica tecnico-funzionale di cui all'articolo 13;
 - b) il **concessionario** violi la normativa in materia di repressione del gioco irregolare, illecito e clandestino e, in particolare, quando in proprio od attraverso società controllanti, controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano altri giochi senza averne il prescritto titolo;
 - c) il **concessionario** effettui la raccolta del gioco mediante canali diversi da quelli a distanza, in assenza dei titoli concessori od autorizzativi necessari, ovvero con modalità o apparecchiature che permettano la partecipazione al gioco a distanza in sedi fisiche;
 - d) il **concessionario** ometta di comunicare, per più di 30 giorni dalla richiesta, i dati previsti dall'articolo 17, comma 1;
 - e) il **concessionario** non rispetti, nei trenta giorni successivi alla richiesta di AAMS o di propri incaricati, l'obbligo di cui all'articolo 14, lettera n);
 - f) in tutti i casi di reiterato inadempimento degli obblighi previsti dal comma 17, con l'esclusione delle lettere h) e m), e dal comma 19, dell'articolo 24, della legge n. 88 del 2009, contestati per tre volte.
4. In caso di revoca della **concessione** o di decadenza dalla **concessione** l'atto integrativo accessivo è automaticamente caducato.
 5. Al **concessionario** non spetta nessun indennizzo per effetto dell'anticipata cessazione, a qualsiasi titolo, della **concessione**, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 6. AAMS, ove intenda revocare la **concessione** ovvero pronunciarne la decadenza nei casi dei commi 1 e 3, comunica l'avvio del procedimento al **concessionario** ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni scritte. AAMS, all'esito del procedimento, adotta il provvedimento motivato di revoca o decadenza.
 7. In caso di provvedimento di decadenza dalla **concessione**, la garanzia di cui all'articolo 15,

è incamerata da AAMS, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Esecuzione

1. L'atto integrativo ha effetto ed impegna il **concessionario** dalla data di sottoscrizione ed AAMS dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti.

Roma, li 2/12/2011

Per AAMS



Per il concessionario



Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario specificamente approva i seguenti articoli:

- articolo 2, comma 2;



- articolo 3, comma 1;



- articolo 5;



- articolo 6;



- articolo 8;



- articolo 9;



- articolo 11;

- articolo 12;

- articolo 13;

- articolo 14;

- articolo 16;

- articolo 17;

- articolo 18;

- articolo 20



ALLEGATI ALL'ATTO INTEGRATIVO

Allegato 1 – Livelli di servizio e penali

Allegato 2 – Schema di contratto di conto di gioco

Allegato 3 – Nomenclatore unico delle definizioni

